



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 190 DEL 04/03/2013

OGGETTO: Preadozione del disegno di legge "disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale"

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bracco Fabrizio Felice	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Rossi Gianluca	Componente della Giunta	Assente
Tomassoni Franco	Componente della Giunta	Presente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Efficace dal 15/04/2013.

Il funzionario: FIRMATO

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto “Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale” presentata dal Direttore Emilio Duca;

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dal Vice Presidente Carla Casciari avente ad oggetto: “Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale”;

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Preso atto degli elementi finanziari risultanti dalla scheda di cui all’art. 31, comma 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, che si allega;

Ritenuto di provvedere alla preadozione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l’art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di preadottare l’allegato disegno di legge, avente ad oggetto: “Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale” e la relazione che lo accompagna;
2. di indicare il proprio Vice Presidente di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

f.to Catia Bertinelli

IL PRESIDENTE

f.to Catuscia Marini

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: “Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale”

RELAZIONE

A partire dal 2003, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo quadro del 19 giugno 2003 “per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003 n. 53”, le Regioni hanno attivato annualmente percorsi di formazione triennali rivolti a giovani usciti dalla scuola media, a forte rischio di dispersione scolastica.

La Legge finanziaria 296 del 27/12/2006 ha introdotto al comma 622 dell'art. 1 l'obbligatorietà dell'istruzione per almeno dieci anni (altri 2 anni di istruzione o formazione dopo la scuola media), finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età.

Il successivo decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, articolo 64, comma 4bis, ha modificato il comma 622, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevedendo l'assolvimento del nuovo obbligo di istruzione (a partire dai 14 anni) anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale, con la possibilità di conseguire una qualifica triennale.

A seguito dell'emanazione delle suddette normative, è stato avviato un piano di lavoro interistituzionale tra lo Stato e le Regioni per la messa a regime dei percorsi triennali in obbligo di istruzione e per la completa attuazione del Capo III del D. Lgs. N. 226/2005 sul sistema di Istruzione e Formazione Professionale che ha portato alla sottoscrizione di vari Accordi Stato Regioni tra i quali l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 2010 per la definizione delle 21 figure professionali, sia per le qualifiche triennali che per i diplomi quadriennali e l'intesa in Conferenza Unificata sulle linee guida per gli organici raccordi tra percorsi di istruzione professionale statale e percorsi IFP regionali.

Tale processo si è concluso con l'Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 27/07/2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al D. Lgs n. 226/2005, che ha definito di fatto il processo normativo che ha portato alla completa attuazione del sistema di Istruzione e Formazione Professionale.

Le innovazioni del quadro normativo sopra descritte hanno delineato un nuovo sistema che accanto al tradizionale canale dell'istruzione secondaria superiore consente ai ragazzi che hanno terminato il 1° ciclo di istruzione nella scuola media, di frequentare percorsi nell'ambito della formazione professionale presso le agenzie formative allo scopo accreditate.

Il sistema così strutturato è finalizzato a dare pari dignità ai canali dell'istruzione e formazione, tramite anche la definizione a livello nazionale di standard di competenze e conoscenze comuni ai due sistemi formativi e relativi ad un numero definito di qualifiche (22) individuate tra quelle più richieste dal mercato del lavoro.

La finalità ultima è quella di consentire l'acquisizione di competenze e conoscenze sia di base che tecnico professionali che facilitino l'inserimento nel mondo del lavoro e che da tale mercato sono richieste. L'obiettivo è duplice: da una parte prevenire e ridurre la dispersione scolastica, dall'altra attribuire a questo segmento educativo una funzione strategica nella crescita del Paese.

Contestualmente, nell'anno scolastico 2011/2012, ha preso avvio il sistema regionale di leFP, con una prima fase di sperimentazione.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Con la Deliberazione n. 56 del 24/1/2011, infatti, la Giunta Regionale, a seguito di verifiche tecniche con l'Ufficio Scolastico Regionale e di sostenibilità finanziaria, ha stabilito di avviare un triennio di offerta formativa sussidiaria, ai sensi Regolamento del 15/03/2010 sul riordino degli Istituti professionali, in osservanza delle Linee guida per gli organici raccordi tra i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale regionali e l'offerta sussidiaria degli stessi da parte degli Istituti professionali di Stato, da realizzarsi nell'ambito dell'obbligo scolastico, approvate in Conferenza Unificata il 16/12/2010.

In attuazione delle Linee Guida, il 16/2/2011 la Regione Umbria e l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria, hanno sottoscritto un Accordo che regola la realizzazione nell'anno scolastico 2011/2012 di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli IPS della Regione Umbria, ai sensi dell'art.2, comma 3 del D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, scegliendo, tra le modalità di realizzazione previste dalle Linee Guida, la tipologia A – Offerta sussidiaria integrativa.

Tale tipologia, disciplinata nel suddetto Accordo, prevede modalità di integrazione con le Agenzie formative per l'intero.

Nel 2012 con la DGR n. 109 del 6/2/2012, avente ad oggetto "Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale in obbligo di istruzione: determinazioni", viene disposta la messa a regime dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, prevedendo un 1° anno di frequenza presso un Istituto Professionale in regime di sussidiarietà, in integrazione con le Agenzie formative, fortemente orientato ad acquisire competenze tecnico professionali coerenti con la qualifica da conseguire, seguito da un 2° anno e 3° anno o nel canale dell'Istruzione (presso gli Istituti Professionali di Stato per il conseguimento del diploma quinquennale, ma con la possibilità di conseguire una qualifica al termine del 3° anno in regime di sussidiarietà) o nel canale della formazione professionale (presso le Agenzie formative accreditate per il conseguimento di una qualifica al termine del 3° anno).

Si è ritenuto che un triennio così articolato sia più rispondente ed efficace a conseguire l'obiettivo di sostenere i giovani in particolari situazioni di disagio, favorendo così una loro maggiore consapevolezza, attraverso un'azione mirata di accompagnamento nel processo di scelta e, nello stesso tempo, favorire un più diretto contatto e accesso al mercato del lavoro.

Il modello si propone, in definitiva, di valorizzare il rapporto tra istruzione, cultura del lavoro e cultura professionale.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte con i fondi stanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del PAR FSC e del Fondo Sociale europeo allo scopo utilizzabili.

Per la definitiva messa a regime del sistema di Istruzione e formazione professionale la Regione con la sopra citata DGR n. 109 del 6/2/2012 ha disposto la predisposizione di un disegno di legge regionale, con l'attivazione di un apposito Gruppo di lavoro costituito oltre ai rappresentanti del Servizio regionale competente, da rappresentanti delle Province e dell'Ufficio Scolastico regionale e delle Agenzie formative accreditate in possesso dei requisiti per la realizzazione dell'obbligo di istruzione.

I lavori del Gruppo si sono conclusi il 18 febbraio 2013 ed il testo del disegno di legge è stato presentato agli Assessori provinciali competenti per materia per una prima condivisione.

Si prevede di effettuare la consultazione concertativa nell'ambito della Conferenza di Servizio permanente ai sensi del D. Lgs. 112/98.

Il disegno di legge è costituito da sei articoli: all'art. 1 vengono definiti l'oggetto e le finalità in coerenza con la normativa nazionale e la legge regionale n. 7 del 15 aprile 2009, agli artt. 2 e 3 vengono definiti i principi istitutivi e caratterizzanti il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale e dei soggetti che in esso operano, all'art. 4 vengono stabilite e descritte le funzioni di regione e province, all'art.5 viene definita l'articolazione dei percorsi e l'art. 6 contiene la norma finanziaria.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Disciplina del sistema regionale istruzione e formazione professionale."

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La Regione, con la presente legge, in attuazione dell'articolo 14 dello Statuto regionale e nel rispetto degli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, pone la persona al centro delle politiche educative, dell'istruzione e della formazione al fine di garantire il raggiungimento di elevati livelli culturali e lo sviluppo di capacità e competenze individuali coerenti con le attitudini personali.

2. La Regione assicura, altresì, il rispetto dei principi fondamentali e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 117 della Costituzione anche in relazione alle indicazioni dell'Unione europea ed in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della l. 28 marzo 2003, n. 53).

Art. 2
(Sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale)

1. E' istituito il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale, di seguito denominato (sistema regionale), componente essenziale del sistema formativo di cui alla legge regionale 15 aprile 2009, n. 7 (Sistema formativo Integrato regionale).

2. Il sistema regionale opera al fine di:

a) garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;

b) garantire il successo scolastico e formativo;

c) contrastare la dispersione scolastica;

d) facilitare scelte consapevoli ed orientate e sostenere i giovani in particolari situazioni di disagio attraverso un'azione

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

mirata di accompagnamento nel processo di scelta educativa e scolastica.

Art. 3

(Soggetti del sistema regionale dell'istruzione e della formazione professionale)

1. Fanno parte del sistema regionale gli organismi di formazione professionale accreditati secondo le normative vigenti ed in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministero della Pubblica istruzione di concerto con il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 29 novembre 2007 e gli istituti professionali statali.

2. Gli organismi di cui al comma 1 operano in modo integrato, complementare e sussidiario tra loro al fine di assicurare il successo formativo di ogni studente e in particolare di garantire la presa in carico di tutte le specifiche situazioni problematiche che si presentano fin dal primo anno dei percorsi formativi.

3. Le qualifiche e i diplomi del sistema regionale sono rilasciati dagli organismi di cui al comma 1.

Art. 4

(Funzioni e compiti)

1. La Regione esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

a) programmazione, indirizzo, coordinamento delle politiche di intervento del sistema regionale e dell'offerta formativa assicurando l'unitarietà del sistema su base regionale;

b) adozione di un sistema di valutazione e controllo al fine di verificare l'efficacia, l'efficienza e la qualità del sistema regionale, nel rispetto delle linee guida nazionali in materia;

c) monitoraggio del sistema regionale.

2. Le province partecipano alla programmazione dell'offerta formativa di cui al comma 1, lettera a) e ne definiscono la programmazione territoriale tramite l'emanazione di avvisi pubblici.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Art. 5

(Articolazione dei percorsi del sistema regionale)

1. Il sistema regionale, nel rispetto della normativa statale vigente e degli specifici accordi stipulati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e di Conferenza unificata, prevede:

a) percorsi di durata triennale che si concludono con il conseguimento di una qualifica professionale, titolo per l'accesso al quarto anno del sistema, così articolati:

1) primo anno di frequenza presso un istituto professionale statale con integrazione oraria con le agenzie formative;

2) secondo e terzo anno di frequenza presso un istituto professionale statale ovvero presso una agenzia formativa di cui all'articolo 3 per il conseguimento dell'attestato di qualifica rilasciato al termine del terzo anno. Tale qualifica costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del percorso di cui alla lettera b);

b) percorsi di durata quadriennale che si concludono con il conseguimento di un diploma professionale.

2. I diplomi conseguiti al termine del percorso di durata quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato per l'accesso all'università, all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché all'Istruzione Tecnica Superiore, previa frequenza di apposito corso di studio annuale.

3. La Regione, al fine di consentire il completamento della formazione intrapresa, favorisce il passaggio tra sistemi formativi nonché la permeabilità dei passaggi tra indirizzi e percorsi.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità attuative dei percorsi di cui al presente articolo, ivi comprese quelle relative alla certificazione delle qualifiche e dei diplomi del sistema regionale, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui agli articoli 17 e 20 del d. lgs. 226/2005.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Art. 6
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del PAR FSC e del Fondo Sociale europeo allo scopo utilizzabili.



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE E SOCIETA' DELLA
CONOSCENZA

OGGETTO: Preadozione del disegno di legge "disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale"

PARERE DEL DIRETTORE


Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 04/03/2013

IL DIRETTORE
EMILIO DUCA
FIRMATO



Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato regionale "Politiche e programmi sociali (Welfare). Politiche familiari, politiche per l'infanzia, politiche giovanili. Politiche dell'immigrazione. Cooperazione sociale. Volontariato sociale. Istruzione e sistema formativo integrato. Diritto allo studio. Edilizia scolastica."

OGGETTO: Preadozione del disegno di legge "disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale"

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 04/03/2013

Vice Presidente Carla Casciari

FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li 04/03/2013

Vice Presidente Carla Casciari